

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR 07-13) della Valle d'Aosta, approvato dalla Commissione Europea con decisioni C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 e C(2009) 10342 del 17 dicembre 2009, e con lettera di approvazione n. Ares(2010)831245 del 18/11/2010, nonché dal Consiglio regionale con rispettive deliberazioni n. 3399/XII in data 20 marzo 2008 e n. 1060/XIII del 24 febbraio 2010, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 e n. 1974/2006 e successive modificazioni.

Richiama i regolamenti (CE) 1698/2005, 1974/2006, 73/2009 e successive modificazioni recanti, tra l'altro, l'istituzione del sistema di consulenza aziendale e la definizione dei requisiti dei servizi di consulenza agricola e forestale e l'attribuzione del sostegno per tali servizi.

Fa presente che l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 ha proposto al Comitato di Sorveglianza, nella seduta dell'11 giugno 2010, l'attivazione della misura 114 – Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali – la quale è stata approvata sia dal suddetto Comitato che dalla Commissione europea con la lettera del 18/11/2010 sopra richiamata.

Fa presente, altresì, che al fine di attivare gli aiuti previsti dalla misura 114 è necessario preliminarmente istituire l'elenco regionale degli organismi erogatori dei servizi di consulenza, nonché definire i requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione utili alla valutazione delle richieste e all'iscrizione dei soggetti ritenuti idonei nel suddetto elenco regionale.

Sottolinea che, sia in fase di predisposizione della misura, sia nella successiva fase di attuazione, l'Autorità di Gestione e la Direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari hanno avviato un processo di concertazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore agricolo, degli albi, collegi e ordini professionali interessati dall'attivazione del servizio di consulenza.

L A G I U N T A R E G I O N A L E

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative, come modificata con DGR 3420/2010;

visto l'obiettivo gestionale 091006 – 1.11.9.23. “Programma sviluppo rurale 2007-2013”;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

- 1) di istituire l'elenco regionale degli organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale in attuazione alla Misura 114 – Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali - del PSR 2007-2013;
- 2) di approvare i requisiti di ammissibilità, i criteri di selezione e le procedure di riconoscimento degli organismi erogatori finalizzati all'iscrizione nell'elenco regionale di cui punto precedente, stabiliti all'allegato I alla presente deliberazione.

**Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale n. 3720 del 30/12/2010
“Istituzione dell’elenco regionale degli organismi erogatori dei servizi di
consulenza aziendale e definizione dei requisiti e dei criteri di selezione per la
relativa iscrizione, in attuazione della misura 114 - Utilizzo dei servizi di
consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali - del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Valle d’Aosta”.**

**PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI
EROGATORI DI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE**

1. Premesse

La misura 114, coerentemente con gli obiettivi dell’asse I del PSR 07-13 ‘Competitività’, contribuisce a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano attraverso il supporto alla capacità imprenditoriale e professionale degli imprenditori, degli operatori agricoli e forestali, dei giovani al primo insediamento.

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- accrescere le conoscenze degli imprenditori sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali, buone condizioni agronomiche e ambientali e sicurezza del lavoro;
- migliorare le competenze organizzative e gestionali degli imprenditori agricoli e forestali;
- migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro;
- favorire processi di innovazione aziende;
- migliorare la competitività delle aziende.

La misura è attuata nel periodo 2010-2013 su tutto il territorio regionale.

La misura finanzia la consulenza aziendale a imprenditori agricoli e forestali attraverso l’erogazione diretta di un contributo al singolo beneficiario.

Beneficiari dei servizi di consulenza sono imprenditori, singoli e associati, di aziende agricole e forestali iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, per le attività agricole e/o forestali. Nel caso di forme associate di imprenditori viene considerata una unica impresa come beneficiaria del contributo.

1.1 Descrizione del sistema di consulenza.

Per “consulenza aziendale” si intende l’insieme delle prestazioni tecnico-professionali fornite all’imprenditore agricolo da un soggetto erogatore di servizi di consulenza, selezionato e iscritto nell’apposito elenco regionale (vedi successivo paragrafo 2), al fine di migliorare il rendimento globale dell’azienda, sulla base di un contratto di consulenza sottoscritto dalle parti.

Si distinguono due tipologie di consulenza:

- a. la consulenza completa che ha una durata minima di 12 mesi;
- b. la consulenza parziale che ha una durata minima di 4 mesi e massima di 8 mesi.

Le due tipologie di consulenza si distinguono, oltre che per la diversa durata, anche per l'ampiezza del contenuto, per le modalità di erogazione del servizio e per i massimali di spesa ammessa.

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 20 e 24, ed in relazione alle deliberazioni della Giunta regionale che annualmente aggiornano il regime di Condizionalità (redatte secondo le disposizioni del Ministero per le politiche agricole), il servizio di consulenza agli imprenditori agricoli copre obbligatoriamente, in relazione all'indirizzo produttivo dell'azienda, almeno:

- I. i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni (articoli 4 e 5 e allegato II al reg. (CE) n. 73/09).

In relazione alla tipologia aziendale, la consulenza sarà quindi, in particolare, riferita ai seguenti aspetti:

I.A. Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO)

- ambiente;
- sanità pubblica e salute degli animali; identificazione e registrazione degli animali;
- sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
- igiene e sanità pubblica e salute degli animali – benessere degli animali;
- per il settore forestale si fa riferimento alle prescrizioni di massima e di Polizia forestale ai sensi dei RDL n. 3267/30.12.1923 e RDL n. 1126/16.5.1926.

I.B. Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

- norme e standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali;
- interventi selvicolturali di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2610/X del 11/06/1997, in applicazione della LR 7 agosto 1986, n. 44;

- II. i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale.

- III. i contenuti minimi della consulenza, di cui ai precedenti punti I e II, devono essere integrati con prestazioni tecniche e professionali relative agli aspetti gestionali di seguito descritti:

- miglioramento delle scelte tecniche, colturali, di conduzione e di difesa delle colture e/o degli allevamenti zootecnici;
- ottimizzazione delle risorse umane, naturali ed economiche aziendali;
- adeguamento gestionale e strutturale delle attività aziendali, con particolare riferimento alle zone ambientali sensibili;
- introduzione di tecniche innovative di produzione;
- trasformazione, commercializzazione dei prodotti aziendali;
- supporto alla partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità;
- risparmio e produzione di energia in azienda, soprattutto da fonti rinnovabili;
- tecnologie di informazione e comunicazione;
- integrazione del reddito aziendale tramite la produzione di beni e servizi non agricoli (diversificazione);
- bio-sicurezza.

Nel caso di consulenza completa, le prestazioni tecniche e professionali relative agli aspetti gestionali devono interessare almeno due degli ambiti di cui all'elenco del sottoparagrafo III; nel caso di consulenza parziale, tali prestazioni devono interessare almeno uno degli ambiti indicati nel suddetto paragrafo III, a seconda delle necessità aziendali.

Il servizio di consulenza aziendale implica la stipula di un contratto tra l'organismo erogatore e il beneficiario che riporti almeno:

- la tipologia della consulenza (completa o parziale);
- la data di inizio e le tempistiche della consulenza;
- gli obiettivi generali da raggiungere;
- il contenuto del servizio da erogare;
- il costo del servizio (stimato, nel caso di proposta di contratto) e le modalità di pagamento.

Nel caso di consulenza completa devono essere garantite almeno 4 visite aziendali, corredate da relativi resoconti della visita; nel caso di consulenza parziale devono essere garantite almeno 2 visite aziendali, corredate da relativi resoconti della visita.

1.2 Tipologia e intensità dell'aiuto

Contributo in conto capitale.

Nel caso di consulenza completa (di durata maggiore o uguale a 12 mesi), l'importo massimo di spesa ammessa a finanziamento è pari a 1.875 euro per consulenza. La percentuale di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile è pari a 80%, corrispondente ad un importo massimo di 1.500 euro. Nel caso in cui i beneficiari sono aziende forestali, si applicano le disposizioni di cui al reg. (CE) n. 1998/06 (*de minimis*).

Nel caso di consulenza parziale (di durata compresa tra 4 e 8 mesi), l'importo massimo di spesa ammessa a finanziamento, per consulenza, è proporzionato alla durata della consulenza e calcolato secondo la formula seguente:

$$\text{importo ammissibile per la consulenza parziale} = \frac{1.875}{12} \times \text{durata in mesi della consulenza parziale}$$

Anche nel caso di consulenza parziale, la percentuale di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile è pari a 80%.

A titolo di esempio, in caso di consulenza parziale di durata di 4 mesi, l'importo massimo ammissibile risulterà pari a 625 euro, mentre il contributo massimo totale risulterà pari a 500 euro.

All'imprenditore agricolo potranno essere pagate al massimo due consulenze (siano esse parziali o complete) per l'intero periodo, a condizione che le stesse avvengano in anni diversi, senza alcuna sovrapposizione nei periodi di prestazione delle attività e nei contenuti. Per essere ammesse all'aiuto le consulenze complete e parziali devono obbligatoriamente concludersi entro il 31 dicembre 2013; pertanto, le rispettive domande di aiuto, per essere accettate, dovranno essere presentate entro termini congrui per permettere lo svolgimento completo della prestazione.

A titolo di esempio: per consulenza completa di 12 mesi, termine ultimo per la presentazione della domanda 31/12/2012; per consulenza parziale di 8 mesi, termine ultimo per la presentazione della domanda 30/04/2013.

2. Elenco regionale degli organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale riconosciuti

La Direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali della Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito 'struttura competente') è preposta al riconoscimento degli organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale nell'ambito della misura 114 del PSR della Valle d'Aosta.

L'elenco è unico e comprende gli organismi che posseggono i requisiti minimi necessari ai fini del riconoscimento, senza istituire delle graduatorie di merito. Per ciascun organismo erogatore l'elenco riporta l'indicazione dei comparti nei quali l'organismo stesso intende prestare i propri servizi in materia di Condizionalità e di consulenza gestionale; i comparti identificati sono i seguenti:

- produzioni/filiere vegetali;
- produzioni/filiere zootecniche;
- produzioni/filiere vegetali e zootecniche.

Per poter operare nei comparti sopra elencati l'organismo erogatore deve dimostrare la presenza di almeno una figura professionale pertinente all'interno del nucleo di base (i titoli di studio utili sono riportati al paragrafo 3.1): per le produzioni/filiere vegetali, tale figura è un laureato o un diplomato in discipline agrarie o forestali; per le produzioni/filiere zootecniche tale figura è un laureato in medicina veterinaria.

La struttura competente può effettuare controlli al fine di verificare il permanere dei requisiti necessari all'iscrizione, all'esito dei quali può disporre la cancellazione degli organismi in situazioni irregolari che non abbiano rimosso le cause di non conformità secondo le modalità e le tempistiche definite dalla struttura competente.

3. Requisiti degli organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale

I servizi di consulenza aziendale, per poter fruire del sostegno, devono essere erogati da organismi privati¹ iscritti nell'apposito elenco regionale e aventi, al momento dell'erogazione del servizio, una sede operativa nel territorio regionale.

Per ottenere il riconoscimento ed il conseguente inserimento nell'elenco regionale, l'organismo erogatore deve dimostrare il possesso di requisiti minimi in termini di:

1. disponibilità di personale qualificato;
2. disponibilità ed adeguatezza di mezzi tecnici ed amministrativi;
3. esperienza, affidabilità e competenza nella prestazione di consulenze.

3.1 Disponibilità di personale qualificato

In considerazione della complessità delle materie oggetto della consulenza e al fine di garantire un elevato livello qualitativo del servizio, l'organismo erogatore richiedente il riconoscimento deve dimostrare l'esistenza di un nucleo minimo di base formato da almeno 2 tecnici qualificati, dipendenti o soci o associati², anche in forma temporanea, di cui uno assume il ruolo di responsabile dell'erogazione dei servizi di consulenza. Il responsabile e tutti i tecnici costituenti il nucleo di base non possono operare con altri organismi erogatori.

Il responsabile, al momento della presentazione della domanda, deve possedere una laurea (di primo o secondo livello) in discipline tecniche agrarie, forestali o in medicina veterinaria, o un

¹ Sono esclusi tutti gli Enti, Società, e Fondazioni la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (cfr. art. 3 comma 26 D.Lgs. n. 163/2006, riportante la definizione di "organismo di diritto pubblico"), ad eccezione degli enti e delle fondazioni il cui consiglio di amministrazione è formato in maggioranza da ordini professionali.

² Sono pertanto esclusi i liberi professionisti che operano sul mercato singolarmente; tale fattispecie non soddisfa la definizione di "organismo" richiesta al punto 5.3.1.1.4. dell'Allegato II al Reg.(CE) 1974/06 che reca la dicitura "procedura di selezione degli organismi incaricati di prestare i servizi di consulenza".

diploma in discipline tecniche agrarie. Il responsabile deve essere iscritto all'albo, ordine o collegio di pertinenza ed avere almeno 5 anni di esperienza professionale nelle discipline sopra indicate.

L'organismo erogatore deve inoltre dimostrare di disporre delle professionalità necessarie per coprire i campi di consulenza aziendale descritti al paragrafo 1.1, ai punti I e II e gli aspetti gestionali elencati al punto III nei quali intende svolgere attività di consulenza.

L'organismo erogatore, per garantire le professionalità richieste, può avvalersi **di personale tecnico convenzionato**. Si tratta di personale tecnico aggiuntivo, rispetto al nucleo di base, con il quale l'organismo stipula un'apposita convenzione per la messa a disposizione di specifiche competenze. Si precisa che il personale tecnico convenzionato può stipulare convenzioni finalizzate alla misura 114 al massimo con tre organismi erogatori iscritti nell'elenco.

Due organismi erogatori che abbiano ottenuto dalla Direzione competente il riconoscimento per una specializzazione in uno solo dei comparti produttivi (es. il primo nel comparto zootecnico, il secondo nel comparto vegetale) possono sottoscrivere una convenzione di collaborazione per la reciproca copertura del servizio di consulenza in entrambi i comparti produttivi (si vedano le precisazioni in merito al capitolo 5).

L'IVA derivante dall'attivazione delle prestazioni fornite in base alla convenzione, o da altre prestazioni funzionali alla consulenza, deve considerarsi neutra rispetto al costo del servizio erogato all'imprenditore agricolo.

I titoli di studio utili ai fini dell'iscrizione dell'organismo erogatore nell'elenco regionale sono:

- relativamente agli aspetti della Condizionalità e gestionali:
 - o lauree di primo o secondo livello in discipline tecniche agrarie e forestali e/o diplomi in discipline tecniche agrarie (perito agrario, agrotecnico);
 - o laurea in medicina veterinaria (qualifica non richiesta per gli organismi erogatori operanti esclusivamente nelle filiere/produzioni vegetali);
- relativamente agli aspetti specifici della sicurezza sul lavoro
 - o titoli di studio di scuola media superiore o universitari che contemplano direttamente l'abilitazione ad operare, quali consulenti, in materia di sicurezza sul lavoro, oppure altri titoli di studio accompagnati dall'attestato di frequenza, rilasciato da istituzioni pubbliche o private qualificate e riconosciute, di corsi abilitanti ad operare in materia di sicurezza sul lavoro, conformemente al disposto del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Con riferimento alle professionalità legate agli aspetti gestionali di cui al punto III del paragrafo 1. delle premesse (almeno 1 aspetto gestionale per consulenze parziali, almeno 2 per le consulenze complete), l'organismo erogatore deve evidenziare le competenze possedute dai componenti del nucleo di base e/o dai soggetti convenzionati, indicando i pertinenti titoli di studio, attestati e le esperienze acquisite.

Per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l'ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati, è obbligatoria l'iscrizione agli Albi, Ordini o Collegi professionali di pertinenza; peraltro, in relazione alle attività consultive svolte in materie diverse da quelle riservate ai membri di Collegi e Ordini, la qualifica del personale dedicato a tali attività verrà valutata sulla base di specifici percorsi formativi e dell'esperienza maturata.

3.2 Disponibilità ed adeguatezza di mezzi tecnici ed amministrativi

L'organismo erogatore del servizio di consulenza deve dimostrare di possedere e/o di potersi avvalere, per una durata compatibile con lo svolgimento delle prestazioni di consulenza, di strutture

tecniche, logistiche e amministrative atte a fornire un valido servizio di consulenza aziendale sul territorio valdostano: tale disponibilità dev'essere comprovata mediante idonea documentazione (es. titoli di proprietà, contratti di locazione, comodati d'uso gratuito,...).

L'organismo erogatore deve quindi avere almeno una sede operativa sul territorio regionale. La disponibilità della sede non è requisito da dimostrare all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco regionale, tuttavia, tale requisito deve essere soddisfatto entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito positivo della selezione, pena la decadenza dall'elenco. Con riferimento alla sede operativa, nella domanda devono essere indicate:

- le dotazioni e attrezzature informatiche e d'ufficio a disposizione (es: PC, telefono, fax, fotocopiatore, connessioni internet);
- i recapiti dell'organismo erogatore (indirizzo, e-mail, telefono);
- eventuale personale amministrativo (riportare titolo di studio, tipo di contratto, mansioni espletate) a supporto del servizio di consulenza.

Funzionalmente alle attività da svolgere e ai comparti nei quali l'organismo esplicherà i propri servizi, è necessario indicare nella documentazione:

- i mezzi tecnici a disposizione dell'organismo erogatore (compresi quelli posseduti da eventuale personale convenzionato);
- i software dedicati a disposizione dell'organismo erogatore (compresi quelli posseduti da eventuale personale convenzionato);
- le principali tipologie di analisi che si prevedono di effettuare nell'ambito delle consulenze;
- i laboratori pubblici e/o privati dei quali l'organismo erogatore intende avvalersi per effettuate le eventuali analisi necessarie.

La commissione di selezione valuterà l'adeguatezza delle strutture e delle dotazioni tecniche ed informatiche in relazione alle attività che gli organismi erogatori saranno chiamati a svolgere.

3.3 Esperienza, affidabilità e competenza nella prestazione di consulenze

L'esperienza, l'affidabilità e la competenza degli organismi erogatori in merito ai criteri, alle condizioni e ai requisiti di cui all'art. 24, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b) del Reg. (CE) 1698/05 sono principalmente (quindi, non esclusivamente) valutate sulla base del numero delle aziende assistite e/o delle prestazioni fornite nel quinquennio precedente.

Al fine di permettere la verifica, da parte della Commissione di valutazione, del requisito di esperienza, affidabilità e competenza, gli organismi richiedenti devono mettere in luce il proprio operato in ognuno degli ambiti nei quali si articola la consulenza: Condizionalità (CGO e BCAA), sicurezza sul lavoro, aspetti gestionali. Oltre ad una breve relazione descrittiva sull'esperienza maturata nel quinquennio precedente alla domanda di iscrizione negli ambiti sopramenzionati, è necessario che l'organismo erogatore riporti il numero di aziende agricole e forestali o di altri beneficiari assistiti in tale periodo. A tal riguardo, un punteggio (espresso in "aziende equivalenti") è attribuito in base:

- al numero di consulenze erogate ad aziende agricole (ovvero aziende che abbiano la partita IVA in agricoltura e siano iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole di cui alla LR 17/03) e forestali;
- al numero di consulenze erogate ad "altri beneficiari" diversi da aziende agricole e forestali;
- alla tipologia di prestazioni fornite.

La commissione di valutazione, secondo i criteri di cui al successivo paragrafo 4, calcolerà il numero di aziende equivalenti assistite nel quinquennio. Per ottenere l'iscrizione, l'organismo erogatore dovrà raggiungere, nel quinquennio considerato, la soglia minima di 30 aziende

equivalenti assistite in materia di Condizionalità (CGO e BCAA) e sicurezza sul lavoro e di 20 aziende equivalenti assistite per gli aspetti gestionali.

Nel caso in cui il soggetto erogatore sia di nuova costituzione (o operante per un periodo inferiore al quinquennio precedente alla domanda di iscrizione all'elenco), al fine di garantire comunque pari opportunità nell'accesso a questo servizio da parte di tutti gli operatori, l'esperienza, l'affidabilità e la competenza nelle prestazioni di consulenza saranno valutate sulla base di quanto maturato e dimostrato, nel quinquennio precedente, da ciascun socio, associato, consulente, dipendente o convenzionato del Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola richiedente il riconoscimento.

Relativamente al requisito dell'affidabilità, ciascun professionista operante, a qualsiasi titolo (all'interno del nucleo o come convenzionato), nell'ambito di un organismo erogatore deve dimostrare la regolarità dei versamenti contributivi presso la relativa cassa previdenziale.

3.4 Cause di incompatibilità

L'organismo erogatore del servizio di consulenza aziendale, nonché i professionisti e il personale tecnico coinvolti nella prestazione, non devono trovarsi, in situazione di incompatibilità quali:

- svolgimento di attività nel primo pilastro della PAC inerenti le domande di aiuto e di pagamento del I pilastro;
- partecipazione alla gestione dell'erogazione dei finanziamenti pubblici nel settore agricolo e forestale;
- esecuzione di controlli, certificazioni, in affidamento o direttamente da parte di autorità pubbliche, aventi ad oggetto la Condizionalità e la sicurezza sul lavoro;
- produzione e fornitura di mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, fitofarmaci, concimi, macchine agricole ed attrezzature, animali da allevamento, ecc.);
- svolgimento di attività in qualità di titolare, socio, dipendente o coadiuvante dell'azienda in favore della quale presta il servizio di consulenza.

Qualora lo svolgimento delle summenzionate attività interessi unicamente aziende operanti in altre Regioni, la struttura competente valuterà l'effettiva assenza di cause di incompatibilità.

4. Criteri di selezione

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale degli organismi erogatori di servizi di consulenza, l'organismo richiedente deve dimostrare di possedere tutti i requisiti menzionati nei paragrafi precedenti.

Relativamente all'esperienza e alla competenza nella prestazione di consulenze, il raggiungimento della soglia minima di aziende equivalenti assistite è verificato dalla commissione mediante la tabella riportata nella pagina seguente.

Tipologia di prestazione	Tipologia di beneficiari / aziende assistite	Tematiche											
		CGO			BCAA			Sicurezza sul lavoro			Aspetti gestionali		
		Aziende assistite	Coef.	Aziende equiv.	Aziende assistite	Coef.	Aziende equiv.	Aziende assistite	Coef.	Aziende equiv.	Aziende assistite	Coef.	Aziende equiv.
1	Az. agricole / forestali		0,4			0,4			0,4			0,4	
	Altri beneficiari		0,2			0,2			0,2			0,2	
2	Az. agricole / forestali		0,7			0,7			0,7			0,7	
	Altri beneficiari		0,35			0,35			0,35			0,35	
3	Az. agricole / forestali		1			1			1			1	
	Altri beneficiari		0,5			0,5			0,5			0,5	
N. minimo aziende equivalenti: 40, di cui almeno 20 relative ad aspetti gestionali													

Si definisce “azienda equivalente” il risultato del prodotto fra il numero di aziende/altri beneficiari assistiti e il coefficiente indicato per tipologia di prestazione nella tabella.

Ogni organismo erogatore e/o professionista è chiamato ad indicare il numero di aziende e beneficiari assistiti, nel quinquennio precedente alla domanda di iscrizione, relativamente alle tematiche della Condizionalità, sicurezza sul lavoro, aspetti gestionali (descritte al paragrafo 1.1).

Il numero dei beneficiari deve essere suddiviso in aziende agricole/forestali e altri tipi di beneficiari diversi dalle aziende agricole e forestali.

I beneficiari devono inoltre essere suddivisi a seconda della tipologia di prestazione fornita, in particolare:

1. prestazioni implicanti unicamente un livello di analisi iniziale della situazione esistente, delle eventuali criticità, dei fabbisogni e/o di studio e indagine
2. prestazioni implicanti un trasferimento di competenze (anche attraverso corsi formativi, per i quali bisogna indicare in tabella il numero dei corsi effettuati e non le aziende partecipanti ai corsi) e/o la proposizione di soluzioni specifiche;
3. prestazioni implicanti l’attuazione concreta di interventi atti a modificare gli scenari e/o l’adozione di soluzioni sul campo.

Nella compilazione, le prestazioni miste (es: analisi e intervento sul campo) devono essere riportate una sola volta nella classificazione della prestazione con il coefficiente maggiore. Le consulenze periodiche e modellizzate (es. razione alimentare e piani di fertilizzazione annuali) devono essere riportate in tabella, per ogni beneficiario, una sola volta nel quinquennio.

La tabella deve essere presentata unitamente ad una breve relazione descrittiva dell’attività condotta nel quinquennio precedente alla domanda di iscrizione. In particolare la relazione deve illustrare i comparti principali nei quali si è prestata la propria opera, l’indirizzo produttivo dei beneficiari, la descrizione delle principali tipologie di prestazioni svolte.

5. Presentazione delle domande, istruttoria e iscrizione all'elenco regionale
--

La domanda di iscrizione nell'elenco degli organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale deve essere redatta utilizzando la modulistica predisposta, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentate dell'organismo erogatore.

Alla domanda deve essere allegata:

- fotocopia del documento di identità del firmatario
- nel caso di organismi erogatori costituitisi in forma societaria, copia dell'atto costitutivo e dello statuto; nel caso di raggruppamenti temporanei fra professionisti o associazioni interprofessionali, copia della scrittura privata sottoscritta dai professionisti coinvolti e registrata;
- dichiarazione circa la veridicità delle informazioni riportate nella domanda di riconoscimento/iscrizione all'elenco;
- allegati tecnici conformi alla modulistica predisposta:
 - curriculum professionale di ciascun professionista interessato dal servizio (soci, associati, dipendenti e convenzionati);
 - documenti comprovanti, per ciascun professionista, la regolarità dei versamenti contributivi ai fini previdenziali;
 - convenzioni per gli accordi di collaborazione con singoli professionisti non appartenenti al nucleo dell'organismo erogatore;
 - relazione comprovante l'esperienza dell'organismo erogatore e/o dei singoli professionisti.

La modulistica per la presentazione delle domande di iscrizione sarà approvata con Provvedimento Dirigenziale.

Le domande di iscrizione all'elenco possono essere presentate alla Direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari all'interno di due finestre temporali fissate dal suddetto Provvedimento Dirigenziale.

La data di presentazione è la data del protocollo regionale apposta sulla domanda.

L'istruttoria delle domande pervenute è effettuata da una Commissione di valutazione nominata con Provvedimento Dirigenziale. La Commissione ha facoltà di chiedere, qualora lo ritenga necessario, chiarimenti circa la documentazione prodotta ai fini della corretta conclusione dell'istruttoria.

La struttura responsabile può effettuare controlli per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e negli allegati.

Relativamente ai requisiti richiesti in termini di esperienza, affidabilità e competenza, per la verifica della rispondenza del numero di aziende agricole e forestali e/o altri beneficiari effettivamente assistiti nel quinquennio, in fase di controllo, la struttura competente prenderà visione delle fatture, stipendi e/o altri mezzi di pagamento comprovanti l'avvenuta prestazione.

A seguito dell'iscrizione, ulteriori verifiche possono essere effettuate per il controllo del mantenimento dei requisiti minimi per l'iscrizione all'elenco. In caso di irregolarità, gli organismi erogatori dovranno rimuovere le cause di non conformità secondo le modalità e le tempistiche definite dalla struttura competente.

I responsabili degli organismi erogatori si impegnano a comunicare qualsiasi variazioni della composizione e/o delle attività degli organismi stessi alla struttura competente.

Si precisa che, in base a quanto previsto dall'art. 13 del Reg. CE n. 73/2009, gli organismi erogatori non devono rivelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività

per le quali il diritto comunitario o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.

Al termine della selezione, l'elenco degli organismi erogatori riconosciuti, in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente documento, sarà ufficializzato attraverso una deliberazione della Giunta regionale.

L'elenco è periodicamente aggiornato con provvedimento dirigenziale per apportare le modifiche che si rendessero necessarie (nuove iscrizioni, cancellazioni, modifiche alla composizione dell'organismo erogatore del servizio, ...).

Come già indicato al paragrafo 3.1, due organismi erogatori che abbiano ottenuto dalla Direzione competente il riconoscimento per una specializzazione in uno solo dei comparti produttivi (es. il primo nel comparto zootecnico, il secondo nel comparto vegetale) possono sottoscrivere una convenzione di collaborazione per la reciproca copertura del servizio di consulenza in entrambi i comparti produttivi. L'organismo che fa richiesta di collaborazione è identificato come "capofila" della convenzione, e deve darne comunicazione alla Direzione competente entro 20 giorni dalla sottoscrizione della stessa. Tali convenzioni non sono oggetto di modifica all'elenco regionale degli organismi erogatori.

Infine, la Direzione competente può elaborare un vademecum al fine di specificare ulteriormente gli aspetti relativi alla compilazione della relazione descrittiva e della tabella relativa all'esperienza, nonché altri aspetti di dettaglio relativi ai requisiti di ammissibilità non esplicitamente previsti dal presente allegato (purché coerenti con le disposizioni previste dalla scheda di misura del PSR 07-13 e dal presente allegato).